

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 1457

Anno: 2016

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 30/12/2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Stefano Imperiali, Presidente

dott.ssa Angela Silveri, Consigliere,

dott. Piero Carlo Floreani, Consigliere

dott.ssa Francesca Padula, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore

riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti ai n.n. 45246 e 51482 del Registro di Segreteria, proposti rispettivamente da:

- (45246) Roberto Rocchi, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Viale delle Milizie n. 114,

APPELLANTE PRINCIPALE

e

- (51482) Tullio Rocchi, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Capri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Terni, C.so del Popolo, n. 37

APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

contro

- il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria contro e il Procuratore Generale della Corte dei conti,

APPELLATI

avverso la sentenza n. 125 del 19.09.2012 della Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, notificata in data 18.01.2013.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa

Uditi nella pubblica udienza del 06.12.2016 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l'avv. Capri, per Tullio Rocchi, l'avv. Antonino Salmeri, per delega dell'avv. Parenti, per Roberto Rocchi e il Vice Procuratore Generale Paola Briguori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Umbria ha riconosciuto la responsabilità degli odierni appellanti per danno all'immagine a da disservizio e li ha condannati al pagamento, a favore del Ministero dell'interno, della somma di euro 30.000,00 (15.000,00 per danno all'immagine e 15.000,00 per danno da disservizio) ciascuno, oltre accessori e spese di giudizio, nella misura di euro 305,16, quanto al Tullio Rocchi, e nella misura di euro 300,36, quanto al Roberto Rocchi.

Le condotte poste in essere dagli odierni appellanti e fonte di loro responsabilità erariale erano consistete nell'illecita divulgazione di elementi istruttori riservati e nell'illecita anticipazione a soggetti interessati di attività di Polizia da svolgersi nei loro confronti.

In tal modo gli odierni appellanti avevano contribuito a vanificare attività di indagine e, quindi, a rendere il servizio al quale è istituzionalmente adibita l'Amministrazione della Polizia di Stato, della quale erano al tempo dipendenti, meno efficace (o punto efficace), in tal modo privandolo d'effettività ed elidendo quell'utilità prevista mediante l'apprestamento dell'organizzazione amministrativa.

2.- Con appello notificato al Procuratore regionale per l'Umbria ed al Procuratore generale della Corte dei conti in data 18.02.2013 e depositato in data 07.03.2013, il sig. Roberto Rocchi ha impugnato la sentenza in epigrafe in parte rieditando eccezioni già proposte in primo grado e superate dal giudice di prime cure, deducendo l'omessa, carente, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine:

1. - alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di citazione, per mancanza di continuità tra la pagina 20 e la pagina 21 dello stesso, tale da impedirgli una compiuta difesa e il vizio di ultrapetizione in relazione alla statuizione sulle spese;
2. - all'improcedibilità e/o inammissibilità della citazione per omessa notifica dell'invito a dedurre;
3. - alla valutazione dell'efficacia del giudicato penale ex art. 444 c.p.p. nei giudizi contabili; ha stigmatizzato l'assenza di una puntuale indicazione dei presupposti fattuali dai quali sarebbe disceso il danno all'immagine e il danno da disservizio;
4. - alla mancata motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riduzione del danno.

La difesa ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarata preliminarmente la nullità della sentenza impugnata; in subordine, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza, respingendo la pretesa attorea accolta in primo grado; in via di ulteriore subordine, accogliere l'istanza di riduzione dell'addebito.

3.- Con appello incidentale, qualificato tardivo ed adesivo, notificato al Procuratore regionale per l'Umbria ed al Procuratore generale della Corte dei conti in data 20.07.2016 e depositato in data 24.11.2016, il sig. Tullio Rocchi ha impugnato la sentenza in epigrafe eccependo:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 138, 139 140 c.p.c. in relazione agli artt. 148 e 160 c.p.c.; inesistenza e nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado in quanto notificato a persona sconosciuta (nuora non identificabile); nullità della sentenza per inesistenza di valida *vocatio in ius* in riferimento alla posizione di Tullio Rocchi e conseguente ammissibilità della impugnazione tardiva;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c in relazione all'art. 1218 c.c ed all'art. 2697 c.c. esponendo e richiamando argomentazioni già richiamate a sostegno dell'appello principale.

4.- Con un'articolata memoria conclusionale del 26.10.2016 la Procura generale ha preso posizione su tutti i motivi dell'appello principale deducendone e dimostrandone l'infondatezza ed ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma dell'appello.

5.- Alla pubblica udienza del 06.12.2016, udita la relazione, l'avv. Capri, per

Tullio Rocchi, ha insistito per l'accoglimento del proprio atto d'appello; l'avv. Antonino Salmeri, per delega dell'avv. Parenti, ha confermato le conclusioni formulate nel relativo atto d'appello principale.

La Procura generale ha insistito per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale e per il rigetto dell'appello principale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare, ai sensi dell'art. 335 e 350 del c.p.c., il Collegio dispone la riunione degli appelli, per essere gli stessi proposti avverso la medesima sentenza.

2.- Sempre in via preliminare, il Collegio accoglie l'eccezione di improcedibilità dell'appello incidentale iscritto al n. 51482 e proposto da Tullio Rocchi: infatti, in disparte i pur sussistenti profili di inammissibilità per tardività del medesimo, dagli atti risulta che l'appello in esame, notificato in data 20.07.2016 e ricevuto dal destinatario in data 21.07.2016, è stato depositato in data 24.11.2016, ossia oltre il termine di trenta giorni dalle avvenute notifiche previsto dall'art. 1, comma 5 bis della l. n. 19 del 1994 e s.m.i. anche considerando la sospensione dei termini dal 01.08.2016 al 30.08.2016.

L'appello n. 51482 proposto da Tullio Rocchi è, pertanto, improcedibile.

3.- L'appello principale proposto da Roberto Rocchi è infondato e va respinto. Con un primo motivo d'appello è stata contestata la mancata declaratoria di nullità dell'atto di citazione, per mancanza di continuità tra la pagina 20 e la pagina 21 dello stesso, realtà che avrebbe cagionato un impedimento alla compiuta difesa, in ragione della incompleta comprensione delle conclusioni formulate dalla Procura regionale. Ciò con particolare riferimento alla condanna alle spese di giudizio, statuizione che l'appellante afferma viziata da ultrapetizione.

Il motivo è infondato.

Come correttamente indicato anche dal giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 3 del r.d. 1038 del 1933, la "nullità" dell'atto introduttivo del giudizio ricorre "*quando non siano sottoscritti o quando siavi assoluta incertezza sull'oggetto della domanda*"; a tale stregua, soltanto quanto la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, così da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica dell'atto originale.

E' bene specificare, inoltre, che in tali casi la costituzione del convenuto sana la nullità della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l'espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di "*vocatio in ius*", sia insufficiente (Cass., sent. n. 23420 del 2014).

Nel caso in esame il convenuto non è stato, in effetti, in condizione di conoscere quali parole (o frasi) fossero contenute nella riga (o righe) mancanti, ma queste erano relative unicamente all'istanza relativa al pagamento delle spese di giudizio conseguenti alla condanna, e non ai contenuti propri dell'*editio actionis*, nei confronti della quale la difesa si è potuta adeguatamente spiegare in primo grado.

A tale stregua il motivo è infondato e deve essere respinto.

Analogamente deve essere respinto l'assunto difensivo che ha lamentato l'ultrapetizione in materia di spese.

Giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che il regolamento delle spese giudiziali – di giustizia e di difesa (o legali) – sono una conseguenza legale che, a mente dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile, che sul punto ha recepito l'art. 91, comma 1, del c.p.c., conseguono alla soccombenza e, pertanto, il giudice deve procedervi anche se le parti non abbiano proposto alcuna istanza in proposito (Cass., sent. n. 6333 del 1985 e n. 13596 del 2004).

Per quanto precede, ancorchè l'istanza di condanna alle spese non fosse formulata nelle conclusioni, anche se comunque risulta presente a pag. 20 dell'atto di citazione, la condanna alle spese doveva essere comminata dal giudice di prime cure in ragione del principio della soccombenza, come in effetti è accaduto.

Conseguentemente anche tale motivo d'appello deve essere respinto.

Col secondo motivo d'appello si è eccepita l'improcedibilità e/o inammissibilità della citazione per omessa notifica dell'invito a dedurre, che rappresenta una condizione dell'azione, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza emessa in difetto di tale notifica.

Anche tale motivo è infondato.

Come evidenziato dalla Procura generale, risulta agli atti l'avviso di ricevimento AR del 19.05.2011, che dimostra una notifica dell'invito a dedurre secondo l'art. 140 del c.p.c. che si è perfezionata in data 07.06.2011 per 'compiuta giacenza, non avendo l'appellante principale ritirato il plico, depositato presso l'ufficio postale in data 20.05.2011, nei dieci giorni successivi.

A tale stregua il motivo è infondato e va respinto.

Col terzo, articolato, motivo d'appello è stata contestata in primo luogo la valutazione dell'efficacia del giudicato penale nei giudizi contabili.

Sul punto l'appellante ha confermato l'insussistenza delle due ipotesi di danno sulle quali si fonda l'atto introduttivo del giudizio, osservando che il giudizio penale non s'era concluso con sentenza di condanna, bensì con sentenza di patteggiamento, con differenti effetti sul processo amministrativo e contabile. La sentenza di patteggiamento, infatti, non comporta un accertamento pieno dei fatti costituenti reato.

L'assunto difensivo è infondato.

Quanto alla utilizzabilità della sentenza c.d. di patteggiamento quale fonte di documentazione delle prove raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, il Collegio rileva in primo luogo che dette sentenze costituiscono delle prove c.d. atipiche, in base alle quali il giudice può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c., fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 840 del 2015) non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014; 788 del 2015)

Ciò posto, quanto all'efficacia probatoria degli accertamenti contenuti nelle sentenze ex art. 444 c.p.p. il Collegio osserva che l'art. 445 c.p.p., modificato dall'art. 2 della legge n. 97/2001 e poi dall'art. 2 della legge n. 234/2003, stabilisce: "*salvo quanto previsto dall'art. 653*" - sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare - "*la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge,*

la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

Sul punto, la Corte costituzionale ha fatto riferimento a un principio “*di sistema*” che parifica, salvo possibili deroghe, “*la sentenza di condanna pronunciata all’esito del patteggiamento rispetto alla condanna pronunciata all’esito del giudizio ordinario*” (Corte cost. n. 336/2009). E la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che la condanna su richiesta delle parti ha comunque un “*particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie*” (Sez. I n. 334/2004, n. 68/2006, n. 109/2006, n. 209/2008, n. 324/2008, n. 401/2008, n. 295/2009; Sez. III n. 213/2006).

Al riguardo, pertanto, il Collegio ritiene di confermare la sentenza impugnata, per le ragioni indicate al punto 1.3.2. della motivazione della medesima, che si intendono qui integralmente richiamate e confermate.

Sotto altro profilo, l’appellante ha stigmatizzato l’assenza di una puntuale indicazione dei presupposti fattuali (soggettivo, oggettivo e sociale) – ed in particolare delle condotte – dai quali sarebbe disceso il danno all’immagine, la cui quantificazione si impugna in quanto priva di alcuna motivazione.

Quanto al danno da disservizio, la difesa ha contestato la circostanza che la domanda si fonda sull’asserzione della sottrazione di energie lavorative dal servizio, a detrimento dello stesso, senza prova alcuna dell’alterazione della ordinaria efficienza.

Anche tali assunti difensivi sono infondati.

Sul punto il Collegio richiama i punti 2.1. e 2.2. della parte motiva dell’impugnata sentenza, nei quali il giudice di prime cure dimostra, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, di aver valutato le singole condotte, la loro connotazione psicologica ed il loro apporto causale, dando adeguatamente e diffusamente conto delle ragioni poste a fondamento delle condanne per danno da disservizio e per danno all’immagine, atteso che la condanna penale era stata pronunciata anche per “*peculato*” e per “*rivelazione di segreto d’ufficio*”, cioè per reati contenuti nel .Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, la cui natura li include tra quelli riguardati dalla disposizione delineata, da ultimo, dalla legge n. 141 del 2009.

Col quarto motivo, l’appellante ha lamentato la mancata motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riduzione del danno ed al mancata.

Anche tale ultimo motivo si rivela infondato in quanto, com’è noto, “*Nel giudizio di responsabilità innanzi alla corte dei conti, la necessità della motivazione del cosiddetto potere riduttivo (art. 52 t. u. n. 1214 del 1934), attesa la sua natura derogatoria dei normali principi civilistici di liquidazione del danno, va affermata, in particolare, allorché se ne faccia uso in positivo*” (in tal senso giurisprudenza costante sin da SSRR sent., n. 671 del 1990).

Per quanto precede, definitivamente pronunciando il Collegio, respinge l’appello e conferma l’impugnata sentenza.

2 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Il Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli in epigrafe;
- dichiara improcedibile l’appello iscritto al n. 51482 del Registro di segreteria, proposto da Tullio Rocchi,
- respinge l’appello iscritto al n. 45246 del Registro di Segreteria proposto da Roberto Rocchi;

Ferma la statuizione di primo grado sulle spese, condanna il sig. Roberto Rocchi ed il sig. Tullio Rocchi al pagamento, in solido e divise in parti uguali tra loro, delle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in euro 80,00 (OTTANTA/00).

Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio del 06.12.2016.

L'ESTENSORE

Cons. Marco Smiroldo

F.to Marco Smiroldo

Depositata in Segreteria il 30 DIC. 2016

p. Il Dirigente

(dott.ssa Daniela D'Amaro)

Il Funzionario Amministrativo

D.ssa Manuela Asole

F.to Manuela Asole

IL PRESIDENTE

Pres. Stefano Imperiali

F.to Stefano Imperiali